



COMUNE DI ROVIGO

SETTORE: Urp, Uff. Stampa, Cultura, Museo, Teatro,
Gemellaggi, Turismo, Eventi e Manifestazioni,
Demografici e Statistica, Decentramento e
Politiche delle Frazioni
Ufficio Gemellaggi

www.comune.rovigo.it

Rep.

ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI ROVIGO E “AMICI D’EUROPA – ASSOCIAZIONE PER I GEMELLAGGI” PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE ED ATTIVITA’ DI GEMELLAGGIO – PERIODO: OTTOBRE – DICEMBRE 2025

l’anno duemilaventicinque, il giorno _____ con la presente scrittura privata redatta in duplice esemplare

TRA

Il COMUNE DI ROVIGO (Codice fiscale/Partita Iva 00192630291), con sede legale in Rovigo, Piazza Vittorio Emanuele II, n. 1, rappresentato da....., domiciliata per la carica presso la Sede Municipale, la quale interviene nel presente atto nella qualifica di Dirigente del Settore Urp, Uff. Stampa, Cultura, Museo, Teatro, Gemellaggi, Turismo, Eventi e Manifestazioni, Demografici e Statistica, Decentramento e Politiche delle Frazioni, nominata con Decreto Sindacale n. 43 del 11/11/2022, confermato con Decreto sindacale n. 76 del 24/12/2024, e, quindi, in nome e per conto del Comune di Rovigo, ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, di seguito denominato per brevità “Comune”;

E

“AMICI D’EUROPA – ASSOCIAZIONE PER I GEMELLAGGI”, con sede legale in Rovigo, Corso del Popolo 84, C.F. 93025230298, rappresentata dal Sig., nato a il, codice fiscale:, il quale interviene nel presente atto in qualità di Presidente dell’Associazione, di seguito denominata per brevità “Associazione Amici d’Europa”

PREMESSO CHE

l’art. 118 della Costituzione dà pieno riconoscimento e attuazione al principio di sussidiarietà verticale e orizzontale; in particolare il comma 4 recita: “*Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà*”;

Il Testo Unico sugli Enti Locali (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 3, comma 5) prevede che “*i Comuni e le Province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali*”;

TENUTO CONTO CHE

l'associazione Amici d'Europa risulta regolarmente iscritta all'Albo comunale delle Associazioni e al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) con numero di repertorio 131559 in data 03/07/2023;

L'associazione Amici d'Europa ha come scopo esclusivo, da statuto, che si intende interamente richiamato nel presente atto, di perseguire le seguenti finalità:

- promuovere la partecipazione e la solidarietà attiva attraverso scambi con la città gemellata di Viernheim (Germania) e altre città europee, in un'ottica di valorizzazione delle diversità culturali;
- incentivare e supportare le attività di scambio tra giovani, famiglie, associazioni al fine di raggiungere gli scopi di cui sopra svolgendo attività ludico – ricreative, culturali, linguistiche, sportive e tutte le attività correlate agli scopi sopracitati.

CONSIDERATO CHE

- nell'anno 1991 è stato siglato il patto di Gemellaggio tra il Comune e la città di Viernheim in Germania;
- dal 17 al 20 ottobre 2025 una delegazione della città gemellata di Viernheim composta da 20 persone (tra rappresentanti dell'Amministrazione comunale tedesca e dei soci del gruppo "Gagero – Gruppo famiglie ospitanti Rovigo") sarà in visita a Rovigo in occasione della Fiera d'Ottobre cittadina. In questa medesima occasione, sarà presente a Rovigo anche una delegazione ufficiale della città di Francoville (gemellata da lungo tempo con la città di Viernheim) composta da n. 3 rappresentanti al fine di avviare rapporti di amicizia e di scambio tra le due città;
- dal 12 al 15 dicembre 2025 l'Associazione Amici d'Europa, su invito della città di Viernheim e in rappresentanza della città di Rovigo, parteciperà ai mercatini di Natale in programma nella città tedesca con un proprio stand di prodotti tipici locali e nazionali e con materiale turistico (opuscoli e brochure) al fine di promuovere il territorio di Rovigo e del Polesine;
- il Comune di Rovigo, per l'ospitalità e l'organizzazione di iniziative legate ai rapporti con le città gemellate si è spesso avvalsa in passato della collaborazione dell'Associazione Amici d'Europa;
- Il Comune di Rovigo ai fini della promozione della socializzazione internazionale tra i cittadini delle città gemellate, individua nella realizzazione di eventi, iniziative culturali e momenti conviviali di scambio, per i quali la collaborazione dell'Associazione Amici d'Europa rappresenta un valore aggiunto oltre a significare un importante riconoscimento del valore e dell'importanza dell'associazionismo e del volontariato, nella promozione della cultura del gemellaggio e dei valori intrinseci di identità europea e cooperazione internazionale;
- il Comune di Rovigo riconoscendo il valore e l'apporto dell'Associazione Amici d'Europa, intende supportare le attività della medesima oltre ad affidarle il compito di organizzare direttamente o tramite altre realtà associative locali, l'accoglienza degli ospiti, nonché altre attività culturali, del tempo libero e di promozione del territorio locale rivolte a promuovere lo scambio tra culture e le peculiarità e tipicità del territorio locale per il periodo ottobre – dicembre 2025;
- in esecuzione della deliberazione di Giunta comunale n. _____ del _____ di approvazione del presente schema di accordo, immediatamente eseguibile.

Tutto quanto sopra premesso le parti convengono e stipulano quanto segue.

ART. 1 – PREMESSE

Le premesse da intendersi ivi integralmente trascritte devono considerarsi parte integrante della presente convenzione.

ART. 2 – OGGETTO E NATURA DELL'ACCORDO DI SUPPORTO E COLLABORAZIONE

Il presente accordo disciplina la collaborazione per la realizzazione di attività culturali e di scambio quale continuazione dei programmi di relazioni internazionali approvati dall'Amministrazione comunale nelle precedenti occasioni di gemellaggio svolte in città.

Le attività saranno di carattere gestionale e organizzativo (es. accoglienza delegazioni, supporto logistico, traduzioni, assistenza tecnica) senza alcun rilievo politico o di rappresentanza istituzionale.

La collaborazione non comporta alcuna forma di patrocinio o comunicazione istituzionale ed è escluso l'utilizzo del logo del Comune in ottemperanza all'art. 9 della Legge n. 28/2000.

L'Ufficio Gemellaggi del Comune di Rovigo intende perciò stabilire le forme e le modalità di reciproca collaborazione con l'associazione Amici d'Europa in occasione delle seguenti iniziative/attività in programma a Rovigo e nella città gemellata nel periodo ottobre – dicembre 2025:

- visita a Rovigo delle delegazioni ufficiali provenienti dalla città gemellata di Viernheim (Germania) e dalla città di Francoville (Francia) dal 17 al 20 ottobre 2025;
- partecipazione, su invito della città di Viernheim e in rappresentanza della città di Rovigo, al tradizionale mercatino natalizio con uno stand di prodotti tipici locali e nazionali;
- altre iniziative autonomamente organizzate dall'Associazione e utili a promuovere la diffusione, sviluppo, confronto e scambio tra culture differenti.

Il presente accordo è redatto in ottemperanza a quanto disposto dal Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, approvato con delibera di C.C. n. 29 del 15.02.1991.

ART. 3 – REALIZZAZIONE E PROMOZIONE DI INIZIATIVE ED ATTIVITÀ

L'Associazione Amici d'Europa si impegna, per il periodo di validità del presente accordo, ad assicurare l'ospitalità ed ad organizzare direttamente e/o in collaborazione con altre realtà associative del territorio, attività culturali, del tempo libero e di promozione del territorio, garantendone il buon esito.

In particolare, in occasione della visita a Rovigo delle due delegazioni da Viernheim e Francoville, l'Associazione Amici d'Europa si impegna, attraverso l'apporto volontario e gratuito dei propri soci, a realizzare le seguenti attività:

- ospitalità della delegazione di Viernheim presso le famiglie dei soci dell'Associazione o presso strutture ricettive cittadine dal 17 al 20 ottobre 2025
- momenti conviviali di reciproca conoscenza e di scambio interculturale
- iniziative culturali e del tempo libero rivolte a far conoscere la storia, le tradizioni e le tipicità del territorio di Rovigo.

In riferimento alla partecipazione con proprio stand di prodotti tipici ai mercatini di Natale nella città gemellata di Viernheim dal 12 al 15 dicembre 2025, Amici d'Europa si impegna, attraverso l'apporto volontario e gratuito dei propri soci, a realizzare le seguenti attività:

- iniziative di promozione della cultura del territorio e dei prodotti tipici locali.

Le iniziative concordate nel presente accordo dovranno armonizzarsi a quelle programmate in città per il periodo considerato.

L'Associazione Amici d'Europa si impegna a trasmettere all'Ufficio Gemellaggi il programma delle iniziative previste per ciascuna delle due attività, ai fini della co-progettazione e condivisione, corredato da un prospetto di massima delle spese preventivate.

Qualora per cause di forza maggiore l'Associazione non riuscisse a realizzare, una o più iniziative sopra menzionate, la stessa dovrà darne tempestiva comunicazione scritta al Comune di Rovigo.

L'attività di cui al presente accordo saranno svolte dalle parti in forma neutra e prive di connotazioni politiche, senza l'utilizzo del logo del Comune per fini promozionali o elettorali nel rispetto dell'art. 9 della Legge n. 28/2000 durante l'intero periodo elettorale.

ART. 4 - IMPEGNI DELL'ASSOCIAZIONE AMICI D'EUROPA

L'associazione Amici d'Europa si impegna a realizzare il programma delle attività indicate all'art. 2 del presente accordo, tenendo sempre presente l'interesse pubblico primario di promuovere, incrementare e consolidare lo scambio con le città gemellate.

Le parti si impegnano ad organizzare incontri al fine di programmare e co-progettare le iniziative e le attività.

A conclusione di ciascun evento l'associazione Amici d'Europa si impegna a trasmettere tutta la rendicontazione degli attività/eventi espletati, corredata dalle relative pezze giustificative, consistenti in copia delle fatture o di altri documenti fiscalmente validi, quietanziati o accompagnati da documenti comprovanti il pagamento, da presentare entro il termine di 20 giorni dalla conclusione dell'iniziativa.

Sono rimborsabili gli oneri e le spese, debitamente documentati (scontrini parlanti, ricevute fiscali, fatture, ecc.) riferite e direttamente imputabili alle iniziative di cui all'art. 3 del presente accordo.

ART. 5 - CONTRIBUTO ECONOMICO

Al fine di sostenere l'associazione Amici d'Europa nella realizzazione delle iniziative di cui all'art. 2, il Comune di Rovigo riconosce un contributo a titolo di rimborso forfettario delle spese sostenute, limitatamente alle disponibilità di bilancio, pari a Euro 2.300,00 in riferimento alle iniziative svolte, così meglio specificate all'art. 3 del presente accordo, relativamente alla durata dello stesso.

Detto contributo sarà erogato secondo le seguenti modalità:

- l'70% alla sottoscrizione del presente accordo al fine di consentire l'avvio dell'organizzazione delle attività;
- il 30% a saldo del contributo totale, dopo la verifica della rendicontazione presentata dall'Associazione Amici d'Europa.

Qualora le spese documentate ed effettivamente sostenute per il presente accordo siano di importo inferiore al contributo riconosciuto, lo stesso verrà proporzionalmente rideterminato.

Per l'evento in programma nella città di Viernheim dal 12 al 15 dicembre 2025, potrà essere riconosciuto, compatibilmente alle disponibilità di bilancio, un contributo all'associazione Amici d'Europa a titolo di rimborso forfettario delle spese di viaggio, da erogare successivamente alla verifica dei requisiti per la partecipazione e previa deliberazione della Giunta comunale.

ART. 6 - IMPEGNI DEL COMUNE DI ROVIGO

Il Comune di Rovigo, per la realizzazione delle iniziative indicate all'art. 2 del presente accordo, oltre al riconoscimento del contributo a favore dell'Associazione Amici d'Europa di cui all'art. 5, si impegna durante il periodo elettorale a svolgere le attività in modo neutro, privo di finalità politiche o propagandistiche ed a non effettuare comunicazioni o pubblicazioni che possono ricondurre l'iniziativa alla campagna elettorale in corso.

Il Comune è sollevato da ogni responsabilità, diretta e indiretta per qualsiasi danno possa verificarsi a persone coinvolte nella attività di cui al presente accordo o a cose di proprietà dell'Associazione Amici d'Europa, sempre nel contesto dell'attività espletata ai sensi del presente accordo.

Resta in ogni caso esclusa ogni responsabilità dell'Amministrazione per danni a terzi o a cose di terzi causata dai Soci dell'Associazione Amici d'Europa.

Per la realizzazione delle diverse iniziative l'Associazione Amici d'Europa dovrà essere in possesso di valida ed efficace copertura assicurativa per i propri componenti.

ART. 7 - DURATA DELL'ACCORDO

Il presente accordo ha durata a decorrere dalla sua sottoscrizione e fino al 31 dicembre 2025.

Potrà essere soggetto a revisione, a richiesta di una o di entrambe le parti, da adottarsi con atto formale della Giunta comunale.

ART. 8 – CLAUSOLA DI NEUTRALITA'

Le parti convengono che il presente accordo ha natura puramente gestionale, priva di ogni decisione discrezionale e dovrà essere svolta nel rispetto dell'art. 9 della Legge n. 28/2000, evitando qualsiasi atto o comunicazione suscettibile di assumere valenza politica.

ART. 9 - RISOLUZIONE

Nel caso di mancato rispetto degli accordi stabiliti, il Comune di Rovigo e l'Associazione Amici d'Europa si riservano la facoltà di risolvere il presente accordo, tramite raccomandata oppure pec. La risoluzione ha effetto decorsi sessanta giorni dalla ricezione dalla suddetta comunicazione.

Il Comune di Rovigo si riserva inoltre la facoltà di recedere unilateralmente dall'accordo prima della scadenza prevista nel caso intervengano situazioni diverse di pubblica necessità o mutino gli interessi pubblici. Il recesso sarà comunicato a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo pec ed avrà effetto decorsi trenta giorni dal ricevimento.

Il presente accordo scadrà anticipatamente ed automaticamente nel caso in cui l'Associazione comunichi il proprio scioglimento.

ART. 10 - ONERI FISCALI

Il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso. Ai sensi dell'art. 82, comma 5 del D.Lgs. 117/2017 il presente atto non è soggetto all'imposta di bollo.

ART. 11 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Le parti dichiarano di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, in particolare del Regolamento UE 2016/679, assicurandone il pieno rispetto.

Dichiarano altresì di essere a conoscenza dei diritti che le parti stesse possono esercitare in virtù degli art. dal 15 al 22 del citato Regolamento. I dati personali sono conferiti al fine della stipulazione ed esecuzione del presente accordo e delle formalità a questo connesse e conseguenti e saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per dette finalità.

ART. 12 - NORME FINALI

Per tutto quanto non disciplinato nel presente contratto di applicano le norme del Codice civile e delle leggi speciali in materia.